

**ORDINE DEL GIORNO PERVENUTO DAL CAPOGRUPPO "PARTITO DEMOCRATICO"
AD OGGETTO: "APPLICAZIONE DELL'IMU PER I FABBRICATI RURALI AD USO
STRUMENTALE"**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 24 DEL 27.3.2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuto che

- in ordine alla assoggettabilità ad IMU dei fabbricati rurali nella disponibilità delle aziende agricole, va rammentato che fino al 1993 i fabbricati rurali costituivano delle mere pertinenze del fondo agricolo, in quanto strumentali allo svolgimento delle attività di coltivazione e di allevamento;
- per questo i fabbricati rurali per sé non erano in grado di generare un proprio ed autonomo reddito;
- con l'art. 42-bis del D.L. 1/10/2007 n. 159 convertito in legge dalla L. 222/2007 è stato riconosciuto carattere rurale ai beni strumentali necessari all'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.;
- la Direzione centrale per la Fiscalità locale con circolare n. 7 del 2007, ha ulteriormente chiarito che l'art. 9 del D.L. 557/93, come modificato dall'art. 2 del DPR 139/1998 ha stabilito nuovi criteri per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini fiscali, ma non ha mutato la natura di reddito dominicale dei terreni, che è comprensivo della redditività delle costruzioni rurali asservite. Da questo punto di vista, quindi – argomenta la Direzione – nulla è cambiato rispetto al sistema catastale anteriore alla riforma, il quale non obbligava al censimento delle costruzioni rurali al Catasto edilizio urbano in considerazione della significativa circostanza che il loro reddito catastale era assorbito dal fondo agricolo su cui insistevano;
- con D.L. 201/2011 è stata disposta con l'art. 13 l'anticipazione dell'imposta municipale (IMU) prevedendo per i terreni, attraverso una rivalutazione del reddito catastale risultante in Catasto, un aumento del coefficiente moltiplicatore;
- l'anticipazione dell'IMU comporta anche l'assoggettamento ad imposizione fiscale dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993;
- è data facoltà ai Comuni di poter ridurre allo 0,1% l'aliquota dallo 0,2% applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

valutato

opportuno che i Comuni possano avvalersi di tale facoltà con conseguente riduzione dell'aliquota allo 0,1% da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale per le seguenti ragioni:

- a) come in precedenza ricordato il reddito dominicale determinato per i terreni è, comunque, comprensivo ed assorbe anche quello dei fabbricati rurali ad uso strumentale che insistono sul fondo stesso;
- b) la riconosciuta rilevanza fiscale autonoma dei fabbricati rurali non può prescindere da questa oggettiva situazione, peraltro convalidata dalla stessa Agenzia del Territorio e cioè che la tariffazione del reddito dominicale include ed assorbe, pure, la redditività e, quindi, la capacità contributiva dei fabbricati rurali ad uso strumentale che insistono su tale fondo;
- c) di fronte, pertanto, ad un incremento del prelievo fiscale dei terreni agricoli attraverso una rivalutazione del reddito dominicale e l'applicazione di un moltiplicatore più elevato, appare equo e ragionevole non determinare nel coefficiente massimo (0,2) l'aliquota da riconoscere sui fabbricati rurali ad uso strumentale, la cui tassazione è già compresa in quella dei terreni;
- d) diversamente si rischia di aggravare in misura non proporzionale l'onere fiscale sulle aziende agricole, che rileva ai fini della loro competitività;
- e) che il consiglio provinciale in data 15 Febbraio 2012 ha approvato analogo provvedimento;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

A rispondere positivamente all'istanza del Consiglio Provinciale a non applicare l'aliquota massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito con modificazioni nella L. 133/1994 bensì applicando l'aliquota dello 0,1%.